



Ministero dell'Istruzione



Toniatti

Istituto Comprensivo Statale "don A. Toniatti"

Via I. Nievo, 20 - 30025 - Fossalta di Portogruaro (VE)

c.f. 83005700279 - tel. 0421/789152 - www.icstoniatti.edu.it

veic811006@istruzione.it - veic811006@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto.

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno, per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascun studente, dato che le amicizie sono le prime "società" nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto una serie di politiche preventive e strategie d'intervento per contrastare i fenomeni di **bullismo** e di **cyberbullismo**.

BULLISMO: caratteristiche generali

COSA È IL BULLISMO

Il bullismo è un atto aggressivo, premeditato, opportunistico; è un comportamento delinquenziale, dunque un abuso di potere che si contraddistingue per:

- 1) la relazione asimmetrica tra il bullo e la vittima;*
- 2) il verificarsi di comportamenti di prevaricazione diretta o indiretta da parte del bullo;*
- 3) la reiterazione nel tempo delle azioni di prevaricazione da parte del bullo;*
- 4) il coinvolgimento, nelle azioni di prevaricazione, degli stessi soggetti, di cui uno/alcuni sempre in posizione dominante -bullo- ed uno/alcuni più deboli e incapaci di difendersi -vittime-;*
- 5) i sentimenti di paura, di colpa, di inferiorità e di vergogna nutriti dalla vittima, incapace di difendersi e di riferire ai genitori e/o agli insegnanti l'accaduto.*

LE FORME DEL BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- *FISICO: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;*
- *VERBALE: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.);*
- *RELAZIONALE-SOCIALE: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima);*
- *Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo attraverso la rete, il cosiddetto cyberbullismo.*

Oggi la rapida diffusione delle tecnologie ha determinato un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di commenti, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere i coetanei. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, a volte accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

CYBERBULLISMO: caratteristiche generali

COSA È IL CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo si intende “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 2 della Legge 71/2017).

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71; “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber bullismo”;

VISTI gli art.3-33-34 della Costituzione Italiana;

VISTI gli art.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli art.2043-2047-2048 del Codice civile;

VISTI gli artt. 331- 332 – 333 del Codice di Procedura Penale;

viene integrato e aggiornato il regolamento di Istituto.

La scelta dell’Istituto Comprensivo “Don A. Toniatti” di vietare l’utilizzo di smartphone e/o tablet durante il tempo scuola, fatta eccezione i casi in cui sia concessa l’autorizzazione per fine didattico-educativo, aiuta a contenere la viralizzazione di contenuti nocivi. L’uso improprio di smarthphone, tablet, web durante il tempo scuola (quindi anche le visite d’istruzione e le attività extracurricolari) comporterà l’attivazione di adeguati provvedimenti disciplinari.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- provvede ad un eventuale trasferimento ad un'altra classe in caso di atti di bullismo o cyberbullismo ritenuti gravi;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- ai sensi della formulazione della legge n.26 aprile 1990, n.86, ribadisce che la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti delle scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico;
- ribadisce che ogni insegnante, in relazione alla qualità di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di riferire eventuali fatti in danno o ad opera di minori;
- adotta il regolamento d'Istituto (bullismo e cyberbullismo) e partecipa alla formazione educativo/didattica finalizzata alla prevenzione;
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. IL TEAM DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione e al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori/tutori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico);
- l'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

7. GLI ALUNNI:

- sino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, post., video...) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima, l'esclusione dal gruppo.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi con linguaggio offensivo.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigration: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Impersonation: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Trickery e Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi, con l'inganno, inserite integralmente in un blog pubblico.
- Exclusion: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Sextortion: pratica utilizzata dai cyber criminali per estorcere denaro, la vittima viene convinta a inviare foto e/o video osè e poi le si chiede un riscatto per non pubblicarle.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

PRIMA FASE: SEGNALAZIONE

Persone coinvolte: Genitori - Insegnanti - Alunni - Personale ATA

- Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo anche attraverso la scheda di segnalazione che può essere reperita nella modulistica del sito dell'Istituto.

SECONDA FASE: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Soggetto responsabile: Dirigente-coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori.

Azioni:

- raccolta di informazioni sull'accaduto;
- interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto

necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro;

- eventuale raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità.

TERZA FASE: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE

- Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo come di seguito esplicitato dalle seguenti attività educative:
 - incontrare gli alunni coinvolti;
 - intervenire/discutere in classe;
 - informare e coinvolgere i genitori;
 - responsabilizzare gli alunni coinvolti;
 - ri/stabilire regole di comportamento in classe;
 - counseling.

Viene redatta relazione del percorso intrapreso da allegare al registro dei verbali.

- Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:
 - si apre un protocollo con uso di apposita modulistica;
 - vengono stabilite le azioni da intraprendere.

QUARTA FASE: AZIONI DA INTRAPRENDERE E PROVVEDIMENTI

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...);
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione);
- convocazione straordinaria del Consiglio di classe;
- scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo attraverso:
 1. un intervento personalizzato finalizzato allo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
 2. provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
 - compito sul bullismo/cyberbullismo;
 - compiti/ lavori di assistenza e riordino a scuola;

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere, all'autorità preposta, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti.

Qualora l'istanza sia considerata fondata, le forze dell'ordine convocheranno il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

In caso di reato, si avvia la procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni) mediante denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

QUINTA FASE: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

SANZIONI - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati, che si configura come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando azioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà la Polizia Postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Al presente regolamento si allega la **SCHEDA DI SEGNALAZIONE** di casi di bullismo/cyberbullismo da compilarsi a cura del Coordinatore di classe per la Scuola Secondaria di primo grado e a cura del Team di classe per la Scuola Primaria.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Persona che compila la segnalazione: _____

Data del fatto segnalato: _____

Luogo del fatto segnalato: _____

La persona che segnala il caso del presunto bullismo/cyberbullismo è:

o La vittima;

o un compagno della vittima;

o padre/madre/tutore della vittima;

o un insegnante;

o altri: _____

Vittima: classe _____

altre vittime classe _____

altre vittime classe _____

Bullo o bulli (o presunti)

Nome classe _____

Nome classe _____

Descrizione breve del problema. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza, barrando le caselle interessate.

o sono/è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;

o sono/è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;

o sono/è stato picchiato, ha ricevuto dei calci o è stato spintonato;

o sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";

o sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);

o sono/è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;

o hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia o sul colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;

o ho/ha subito offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;

o sono/è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp o da gruppi online;

o ho/ha subito le prepotenze online, tramite computer o smartphone con messaggi offensivi,

post o fotografie su Face Book, su WhatsApp, Tik Tok, Instagram o tramite altri social media;

o ho/ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account, (e-mail, Face Book...);

o furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)

o alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.);

o qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici;

o denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili Face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori);

o Flaming (litigi online con uso di linguaggio violento e volgare);

o Cyberstalking (uso di internet o altri mezzi elettronici per molestare e intimidire la vittima).

o Sexting (invio di messaggi tramite smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuali).

o Altro _____

Quante volte sono successi gli episodi?

Luogo e data compilazione _____

Firma del segnalatore _____